



Regione Abruzzo

Il Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 79 DEL 13 AGOSTO 2020

Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: Disposizioni in materia di trasporto pubblico per le persone che fanno ingresso in Abruzzo dalla Bulgaria e Romania. Conferma misure stabilite dalla Ordinanza del Presidente della G.R. n° 77 del 31.07.2020.

VISTO l'art. 32 della Cost.;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 11 giugno 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTE le precedenti ordinanze nn. 70, 72, 73 e 74, rispettivamente del 7, 9, 10 e 14 giugno 2020, con le quali il Presidente della Regione Abruzzo ha consentito la ripresa di numerose attività sulla base di Protocolli regionali elaborati ed aggiornati in coerenza alle linee guida per la riapertura delle attività



Regione Abruzzo

economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché in coerenza ai criteri di cui all'allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020;

DATO ATTO che il citato decreto legge del 16 maggio 2020, n.33, convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74, prevede:

- all'art.1, comma 4 che “A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.”;
- che, per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza, le regioni monitorino con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di sicurezza del sistema sanitario regionale;
- che “In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;
- al comma 7 dell'articolo 1: “Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell'autorità sanitaria è applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020”;

DATO ATTO che il citato decreto legge del 16 maggio 2020, n.33, stabilisce all'art.1, comma 1, che «A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.»;

VISTI i DPCM 11 giugno 2020 e 14 luglio 2020;

VISTA le Ordinanze del Ministero della Salute del 16 luglio 2020, del 24 luglio 2020 e del 31 luglio 2020;

VISTO altresì, il decreto legge 30 luglio 2020, n.83;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n.77 del 31 luglio 2020 recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: Disposizioni in materia di trasporto pubblico per le persone che fanno ingresso in Abruzzo dalla Bulgaria e Romania”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07 agosto 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare gli artt.5, 6, 7 che subentrano agli articoli 4, 5 e 6 del dPCM 11.06.2020 peraltro rinnovando gli obblighi per i vettori relativamente agli ingressi provenienti anche da Romania e Bulgaria oggetto della precedente Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n.77 del 31 luglio 2020;



Regione Abruzzo

RITENUTO, pertanto, necessario, visto l'andamento della situazione epidemiologica, di confermare le disposizioni per le persone provenienti da detti Paesi dettate dalla Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n.77 del 31 luglio 2020;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. di confermare, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07 agosto 2020, per le persone che fanno ingresso in Regione Abruzzo e che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria, Romania, le misure specifiche misure di sicurezza e prevenzione del contagio da virus dettate dalla Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n.77 del 31 luglio 2020, che prevede anche la compilazione del modello di cui all'allegato A alla presente Ordinanza;

2. La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35, cui provvedono gli organi di polizia e vigilanza competenti ai sensi della Legge 689/1981.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

L'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione della stessa ed ha validità fino a diverso provvedimento nazionale o regionale;

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute, ai Prefetti, ai Comuni, alle aziende di trasporto regionali nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la trasmissione alle aziende di trasporto internazionale che hanno collegamenti diretti o in transito nella Regione Abruzzo provenienti da Romania e Bulgaria.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti

Ing. Emidio Primavera

firmato digitalmente

Il Presidente

Dott. Marco Marsilio

firmato digitalmente

AUTODICHIARAZIONE GIUSTIFICATIVA IN CASO DI INGRESSO IN REGIONE ABRUZZO DALL'ESTERO
(ROMANIA, BULGARIA)

(da consegnare al vettore in caso di utilizzo di mezzo pubblico di trasporto)

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a il ___/___/____a
_____, (____), residente a _____ (____), via
_____, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del DPR 445/2000,
nonché delle sanzioni previste dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti in Italia e, in particolare, delle prescrizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07 agosto 2020, dell'obbligo delle comunicazioni in ingresso e dell'obbligo di comunicare anche al vettore ed all'Autorità sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID- 19;

2) di non essere sottoposto nel paese di provenienza alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19;

3) di aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi di Romania e Bulgaria;

4) di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei medesimi;

5) di essere in rientro in Italia (Regione Abruzzo) dalla seguente località estera _____, tramite il seguente mezzo di trasporto (in caso di mezzo privato indicare tipo di veicolo e targa; in caso di mezzo pubblico estremi del volo / corsa ferroviaria o stradale) _____;

6) che lo spostamento è determinato da (barrare la casella di interesse):

motivi di salute;

motivi di lavoro;

di assoluta urgenza (specificare) _____;

rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza;

6) che la località di destinazione del mezzo pubblico utilizzato è _____ orario presumibile di arrivo _____;

7) l'indirizzo dell'abitazione o dimora presso il quale verrà trascorso il periodo di 14 giorni di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, nonché il riferimento telefonico, anche mobile, per ogni eventuale contatto da parte dell'autorità sanitaria:

piazza/via _____ n. _____ interno

Comune _____ (____)



Regione Abruzzo

CAP _____

presso:

8) che, una volta giunto/a in Italia, raggiungerà direttamente e nel minore tempo possibile l'indirizzo indicato al punto precedente tramite il seguente mezzo privato o proprio:

9) che i recapiti telefonici presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario sono i seguenti: fisso: _____ mobile:

Luogo, data e ora della presente dichiarazione _____

Firma del dichiarante _____

Per il Vettore _____

La presente dichiarazione deve essere trasmessa a cura del vettore del trasporto di linea terrestre, unitamente a orari di arrivo dei mezzi e numero di passeggeri, all'indirizzo mail delle rispettive ASL competenti per luogo di abitazione/dimora, onde consentire la relativa sorveglianza sanitaria, secondo la seguente distinta:

- Asl n.1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila: tel. 800169326; mail: *dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it*
- Asl n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: tel. 800860146; mail: *siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it*
- Asl n.3 Pescara: tel. 800 556 600; mail: *igieneasana.aslpe@pec.it*
- Asl n. 4 Teramo: tel. 800 090 147; mail: *prevenzione.direzione@pec.aslteramo.it*